



COMUNE DI RIVAROSSA

C. A. P. 10040

PROVINCIA DI TORINO

Tel. (011) 9888406

Fax (011) 9888875

C. F. 85501570015

Prot. n° 4306

ORDINANZA n° 13/97

Oggetto: DIVIETO DI TRANSITO AGLI AUTOMEZZI SUPERIORI A 3,5 T

IL SINDACO

Premesso:

che in data 4.9.1997 è stata emessa l'ordinanza n. 10/97 di limitazione del traffico agli automezzi di peso complessivo superiore a 3,5 t nel centro abitato di Rivarossa (S.P. 39) per il periodo dal 10.9.1997 al 31.12.1997.

che l'assenza di traffico pesante per effetto di tale ordinanza ha notevolmente migliorato la qualità di vita nel centro, con minore inquinamento e maggiore sicurezza per i cittadini, e non si sono più verificati danneggiamenti nè alla Chiesa di S. Rocco nè ai fabbricati prospettanti le vie Frescot e Neuscheller;

considerato che l'Amministrazione Provinciale di Torino - Servizio Viabilità II - quale ente proprietario della strada oggetto dell'ordinanza, ai sensi dell'art. 7 del D. Lvo. n. 285/1992 con nota del 21 agosto u.s. prot. n. 169986 ha espresso il proprio parere favorevole anche ad una eventuale proroga dell'ordinanza, risultante del seguente tenore: "..... Nel caso in cui non si riscontreranno inconvenienti significativi, l'ordinanza potrà essere prorogata".

considerato che non si sono riscontrati inconvenienti significativi come citato nel parere dell'Amministrazione Provinciale di Torino di cui al precedente capoverso, come risulta dalla relazione dell'Ufficio di Polizia Municipale

considerato che con nota n. 3986 del 13.11.1997, il Comune ha richiesto il parere dell'Amministrazione Provinciale di Torino quale Ente proprietario della strada ai sensi dell'art. 7 D. Lg.vo 285/1992

visto il parere favorevole dell'Amministrazione Provinciale di Torino - Servizio Viabilità II - reso con nota n. 241127 del 4/12/97.

ritenuto pertanto necessario stabilire in via definitiva il divieto di transito agli automezzi di peso complessivo superiore a 3,5 t nel centro abitato di Rivarossa istituito per il periodo dal 10.9.1997 al 31.12.1997 con ordinanza n. 10/97 del 4.9.1997, confermando le eccezioni in essa contenute

Vista la propria ordinanza n. 10/97 del 4.9.1997

Visto il Decreto Legislativo 24.04.1992 n° 285 s.m.i. agli articoli 5, 6 e 7 ed in particolare il combinato disposto del comma 3 dell'art. 7 con il punto b) comma 4 dell'art. 6 ed i punti a) e b) del comma 1 l'art. 7, nonché il DPR 16.12.1992 n° 495 e s.m.i.

Visto infine l'art. 36 della legge 8 giugno 1990 n. 142 e s.m.i. e l'art. 34.2 punto 15 del vigente Statuto Comunale

ORDINA

1) **Con decorrenza dal giorno 1.1.1998** è vietato agli automezzi con portata superiore a 3,5 tonnellate a pieno carico il transito sulla SP 39 nella traversa di Rivarossa dal Monumento agli Alpini (km 13+000) al km (14+100) e sulla SP 37 per Rivarolo dall'intersezione con la S.P. 39 (Km 9+970) al ponte sul Malone (km 9+800) ;

2) Il divieto non si applica:

- agli automezzi dei residenti e quelli in servizio locale;
- ~~agli autobus di linea della SATTI e per trasporto pubblico e scolastico;~~
- agli automezzi che debbono compiere operazioni di carico e scarico di merci nell'interesse delle attività economiche locali e che siano in possesso di regolare documento di accompagnamento di beni viaggianti previsto dalle leggi vigenti dal quale risulti la provenienza o la destinazione delle merci;
- ai mezzi agricoli locali in attività lavorativa;

3) di impegnarsi a prestare tutta la massima collaborazione possibile affinché l'Amministrazione Provinciale possa al più presto progettare e poi realizzare la circonvallazione che rappresenta la soluzione finale di tutta la problematica inerente la viabilità di passaggio nel concentrico di Rivarossa;

4) gli Agenti di Polizia Municipale, gli incaricati comunali e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione e dell'osservanza della presente ordinanza.

5) Copia della presente ordinanza deve essere contestualmente inviata al Prefetto di Torino, al Presidente della Provincia di Torino, al Questore di Torino, al Comandante della Stazione CC di Leini, al Sindaco del Comune di Lombardore, al Sindaco del Comune di Front, al Sindaco del Comune di Rivarolo ed ai Sindaci degli altri Comuni limitrofi.